

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Decreti ingiuntivi. Per il Tribunale di Torino il deposito dei documenti non è soggetto alle preclusioni del Codice di procedura

Atti ricorrono anche nell'opposizione

Il principio si richiama al giusto processo e alla sua ragionevole durata

Antonino Porracciolo

Nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo confluiscono anche i documenti prodotti dal ricorrente nella fase monitoria. Come conseguenza, il deposito di quegli atti non è soggetto alle preclusioni istruttorie previste dal Codice di procedura civile. Sono questi i principi che si ricavano da una sentenza del Tribunale di Torino (giudice Ivana Peila) del 12 ottobre.

La controversia scaturisce dall'opposizione a un decreto con cui il Tribunale aveva ingiunto a una Srl il pagamento di 58 mila euro in favore di un'altra società che si era affermata creditrice di tale somma in base a due contratti di subappalto di lavori. L'opponente ha chiesto la revoca del decreto, sostenendo che la Srl era stata inadempiente nell'esecuzione degli accordi.

Nel decidere l'opposizione, il giudice si sofferma, innanzi-

tutto, sulla questione di ammissibilità della produzione documentale che la società convenuta, ricorrente nella fase monitoria, aveva effettuato con una memoria depositata in corso di causa e non,

IL PUNTO

Secondo le Sezioni unite della Cassazione, una volta acquisite le prove vanno conservate alla cognizione del giudice

invece, entro i termini previsti dal Codice di procedura civile per la tempestiva richiesta dei mezzi di prova.

Sul punto, il tribunale osserva che, con la sentenza 17603/13, la Cassazione aveva sostenuto che i documenti prodotti nella fase monitoria confluiscono nel fascicolo del giudizio di opposizione solo se il

creditore si costituisce in giudizio depositando quegli atti; sicché, in mancanza di tale deposito, quei documenti non entrano nel fascicolo d'ufficio «e il giudice non può tenerne conto».

Tuttavia, le Sezioni unite della stessa Corte hanno affermato, nella sentenza 14475/15, che i documenti, «una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del giudice». Si tratta di un principio «che può essere definito "di non dispersione della prova"», e che si fonda sulle regole «costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata».

Di conseguenza, i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo «devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale fase di opposizione», e dunque la parte opposta può ritirare la propria produzione solo con l'autorizzazione del magistrato.

Nella sentenza

01 | IL PRINCIPIO

Con una sentenza dello scorso 12 ottobre il Tribunale di Torino ha stabilito che i documenti acquisiti al processo devono rimanere nella disponibilità del giudice, riprendendo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 14475/15 in base al principio di non dispersione della prova

02 | LA CONSEGUENZA

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore può quindi presentare il fascicolo della fase monitoria anche oltre i termini stabiliti dal Codice di procedura civile per la tempestiva richiesta dei mezzi istruttori

Peralto, il fatto che nessuna norma preveda la necessità che nel giudizio di opposizione sia acquisito il fascicolo della fase monitoria si spiega per l'«unicità dell'ufficio». La mancanza di una tale previsione normativa - conclude la Corte di cassazione - si riscontra anche per i giudizi d'impugnazione (revocazione e opposizione d'interdizione) che si svolgono davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento censurato.

In base a queste premesse, il tribunale ha quindi ritenuto ammissibile il deposito, da parte della Srl, del fascicolo presentato nella fase monitoria.

Nel merito, il giudice ha accolto l'opposizione, avendo ritenuto che la stessa Srl, in quanto sostanzialmente attrice e dunque gravata del relativo onere probatorio, non avesse dimostrato di aver eseguito i lavori di cui aveva chiesto il pagamento.



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
L'origine sbagliata del pesce è frode in commercio di Andrea A. Moramarco

Offerta in vendita di pesce fresco come pescato in mare in un'azienda, ma in realtà proveniente da allevamento, costituisce condotta idonea ad integrare gli estremi del tentativo di frode in commercio. Ad affermarlo è il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 87/2017.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

Tribunale di Milano. Compravendita apparente

False donazioni, per il legittimario valida ogni prova

Angelo Busani

Ogni mezzo di prova (e, quindi, anche la prova testimoniale o per presunzione) è ammesso nel caso in cui l'erede legittimario del donante deceduto intenda dimostrare, al fine di integrare la sua quota di legittima, che il de cuius ha posto in essere, in effetti, una donazione dietro un'apparenza di compravendita: lo ha stabilito il Tribunale di Milano nella sentenza 8057 del 17 luglio 2017.

Il caso preso in esame è quello di un atto, compiuto dal donante durante la propria vita, che ha l'apparenza della compravendita (atto simulato) ma che ha la sostanza della donazione (atto dissimulato), in quanto i contraenti si sono accordati sul punto che nessun prezzo venga pagato o che venga pagato un prezzo irrisorio.

Appare chiaro che, se si trattasse di una compravendita, gli eredi del "venditore" nulla potrebbero eccepire dopo la sua morte; invece, se si tratta di una donazione, il suo valore deve essere computato nel calcolo della cosiddetta "legittima", e cioè di quella quota del patrimonio del defunto che necessariamente deve essere destinata ai suoi parenti più stretti (il coniuge o l'unico civile, i figli e i loro discendenti nonché gli ascendenti, se mancano discendenti). Se dunque sia posta in essere una compravendita e gli eredi legittimari abbiano la convinzione che si tratti di una donazione, si tratta di affermare la simulazione della compravendita: ma come dimostrarlo?

Va ricordato che l'articolo 1417 del Codice civile sancisce che la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti se la domanda di simulazione è proposta da creditori «o da terzi»; se invece è proposta da uno dei contraenti dell'atto simulato, la prova può essere data solo documentalmente. La ragione della norma è che il contraente di un nego-

zio simulato se ne può agevolmente procurare la prova documentale redigendo l'accordo simulatorio, vale a dire il contratto con il quale si dà atto dell'intento simulatorio dei contraenti del contratto simulato; invece, coloro che sono terzi rispetto ai contraenti, si trovano in una evidente situazione di eccezionale difficoltà nel procurarsi la prova della simulazione perpetrata da altri e, quindi, per essi la legge facilita l'onere probatorio.

Resta il tema se un legittimario, in quanto successore del donante, sia da qualificare come terzo (con facilità di prova) o come contraente (con difficoltà di prova).

Ebbene, la soluzione del dilemma è che il legittimario, seppur sia un successore del de cuius, agisce in simulazione per tutelare la propria legittima, cosicché egli è terzo rispetto alla fattispecie simulata, che dunque può essere provata per testimoni e presunzioni.

In sintesi

01 | LA DECISIONE

Con la sentenza n. 8057/17 dello scorso 17 luglio il Tribunale di Milano ha stabilito che, nel caso di donazioni, l'erede legittimario del donante può utilizzare ogni mezzo di prova per dimostrare che dietro l'apparenza di una compravendita si cela una donazione. In questo contesto sarà quindi valida anche una prova testimoniale o per presunzione

02 | L'EQUIPARAZIONE

Secondo i giudici lombardi il legittimario, in quanto successore del donante, va qualificato come terzo rispetto alla fattispecie simulata e nei suoi confronti deve essere applicato l'articolo 1417 del Codice civile, in cui è sancito che la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti se proposta da creditori o da «terzi»

Tar Liguria. Illecita l'imposizione di un unico numero da parte dei Comuni

Per i taxi più recapiti telefonici

Giuglielmo Saporito

I Comuni non possono imporre ai taxi locali di utilizzare un unico numero telefonico di chiamata: lo sottolinea il Tar Liguria nella sentenza 26 ottobre 2017 n. 794.

I tassisti di Alassio e Laigueglia erano stati obbligati ad utilizzare un unico numero di telefono, facente capo al Comune, per ricevere le chiamate; il Comune avrebbe poi garantito l'uniformità di trattamento di tutti i veicoli aderenti. Il Tar ha annullato la previsione del regolamento del servizio taxi, perché imponendo il numero unico si impedirebbe, ai soggetti operanti nel settore, di attivare un numero di chiamata diverso da quello comunale, abituando e fidelizzando l'utenza a preferire il proprio servizio. Ogni imprenditore, secondo il Tar, può infatti migliorare e differenziare le prestazioni offerte in relazione alle esigenze degli utenti; a maggior ragione ciò vale nel settore delle auto pubbliche, che attua un servizio a favore degli utenti, non degli esercenti.

La stessa logica che privilegia il servizio a favore degli utenti, è stata espressa dal Consiglio di Stato (2807/16) nel caso dei titolari di licenze di noleggio con conducente, cui si è imposto, nell'interesse dell'utenza, l'obbligo di una «richiesta idonea» nel Comune che aveva emesso il titolo abilitativo.

Lagestione delle chiamate ai taxi è stato oggetto di precedenti scontri, in particolare quando a

IL RAGIONAMENTO

Per i giudici amministrativi ogni imprenditore deve essere messo in condizione di fidelizzare l'utenza con un servizio su misura

Milano il Comune ha soppresso le colonnine di chiamata nei posteggi. Oggi, l'utente con indirizzo mail, viene localizzato da un software, che individua il veicolo più vicino al posteggio taxi della zona e invia un segnale allo smartphone del tassista. Quando quest'ultimo dà conferma della sua disponibilità a prendere la corsa, il cliente riceve un sms con le indicazioni sul

tempo d'attesa e numero del taxi in arrivo. Questo sistema è stato combattuto dai radiotaxi, minacciati dal diverso metodo di ricerca delle auto pubbliche: ma con pronuncia 1415 del aprile 2016, il Consiglio di Stato ha confermato la possibilità di gara per attuare il nuovo servizio. Osserva infatti il giudice amministrativo che le nuove modalità di gestione non possono essere impedito dal fatto che, attraverso radiotaxi, lo stesso servizio fosse già attuato soddisfacendo le esigenze dell'utenza. Ma mentre nel caso di Milano anche le società di radiotaxi avrebbe potuto partecipare alla gara per la scelta del nuovo sistema informatico, nei comuni della Riviera ligure non era possibile entrare in concorrenza con il Comune, e ciò ha causato l'annullamento del Tar.

Tra i varianti tentativi di introdurre elementi concorrenziali, in Liguria si segnalano un successo, progredendo verso una liberalizzazione che la stessa Corte costituzionale (265/16) auspica nel settore del trasporto a chiamata mediante applicazioni informatiche.

Processo telematico. I chiarimenti del Tribunale di Ravenna

Fa fede la «seconda pec»

Selene Pascasi

È tempestiva la costituzione della parte che, presentata in via telematica la propria comparsa e ricevuta nei termini la seconda pec di avvenuta consegna, si sia vista rifiutare il deposito per un errore incolpevole, spontaneamente, abbia rinnovato l'incombenza. Lo stabilisce il Tribunale di Ravenna, con ordinanza dell'8 maggio. La questione, nata dal disguido cui era incorso un legale, si chiude, così, con la decisione del Tribunale di ritenere tempestivo il deposito della comparsa effettuato dall'avvocato. Se il professionista presenta il suo atto telematicamente e - ricevuta nei termini la seconda pec di conferma dell'avvenuta consegna in cancelleria - riceve un rifiuto per via di «un errore fatale incolpevole», la costituzione dovrà ritenersi puntuale e tempestiva, dunque regolare. Sempre che la parte abbia poi, di sua spontanea iniziativa, provveduto alla «rinnovazione dell'incombenza nel corretto formato pdf», in base all'articolo 34 del Dm 44/11. Sulla stessa linea si

era già espresso il Tribunale di Bologna, per il quale, così scrive nel decreto 1375/16, la rinnovazione del deposito, impedita, per motivi incolpevoli, dalle caratteristiche del file prodotto come allegato all'atto, va inevitabilmente a sanare un errore fatale del tutto incolpevole. Non solo. È l'articolo 16 bis, comma 7,

LA TESI

Le comunicazioni successive e l'accettazione vera e propria non inficiano il buon esito della costituzione della parte

del Dl 179/2012 - prosegue il giudice di Ravenna - a suggerire la tempestiva costituzione, nell'affermare che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (la cosiddetta seconda pec) da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia escludendo quin-

di che le comunicazioni successive quali controlli automatici e l'accettazione vera e propria possano inficiare sul buon esito della procedura». Tesi ribadita anche dal Tribunale di Torino che, però, con pronuncia dell'11 giugno 2015, ha voluto sottolineare come l'articolo 16 bis - che sancisce la tempestività del deposito, ove la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro la fine del giorno di scadenza - abblia la funzione di esonerare il depositante solo dal rischio di tardività del deposito, dovuta a ritardi di lavorazione a lui non imputabili, ma non dal rischio di nullità del deposito per carenza dei requisiti indispensabili. In sostanza, se la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro il giorno di scadenza del deposito, il termine decadenziale è rispettato e non rileva che la cancelleria accetti il deposito fuori termine. Ma se il deposito è nullo, non varrà a farsalvo il rispetto del termine la circostanza che la ricevuta sia stata generata entro la fine del giorno di scadenza.

TV A CURA DI LUIGI PAINI

Calcio: Svezia - Italia
20.30 | RAIUNO
Nella foto Gian Piero Ventura

DA NON PERDERE
21.05 | RAI STORIA
Le origini di Gomorra
Le «imprese» di Francesco Schiavone, boss sanguinario della camorra; alla stessa ora History propone «Mafia nostra: il maxi processo».

21.15 | RAI 5
Art of Scandinavia
I grandi designer della Svezia, dall'inizio del 900 ai nostri giorni.

ATTUALITÀ
20.55 | NAT GEO
Apocalypse - La Prima guerra mondiale
Le prime fasi dell'immane conflitto: dall'attentato

LOTTO Estrazione del 9/11/2017
Nazionale 64 24 80 41 31
Bari 16 13 32 9 76
Cagliari 4 39 58 14 51
Firenze 57 58 39 61 68
Genova 67 84 68 4 72
Milano 58 10 38 71 47
Napoli 11 55 57 39 87
Palermo 82 29 70 76 69
Roma 21 7 9 44 37
Torino 51 62 75 23 18
Venezia 70 75 77 42 31

RADIO 24

Per chi soffre di emicrania
11.05 | OBIETTIVO SALUTE
Dove i farmaci non fanno effetto può arrivare il chirurgo. Di Nicoletta Carbone (nella foto)

6.15 | America 24
6.30 | 24 mattino di Luca Telese
7.00 | Gr 24
7.20 | In primo piano

8.15 | 24 mattino di Luca Telese e Oscar Giannino

9.05 | I funamboli di Alessandro Milan con Veronica Gentili e Leonardo Manera

11.05 | Due di denari di Mauro Meazza e Debora Rosciani

12.05 | Obiettivo salute di Nicoletta Carbone

12.10 | Melog, il piacere del dubbio

di Gianluca Nicoletti
13.00 | Effetto giorno, le notizie in 60 minuti di Simone Spetia

13.45 | America 24 di Mario Platero

14.05 | Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo

15.05 | Il falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri

16.05 | La versione di Oscar di Oscar Giannino

17.05 | Focus Economia di Sebastiano Barisoni

18.30 | La zanzara

di Giuseppe Cruciani con David Parenzo
20.55 | Smart city di Maurizio Melis
21.00 | Effetto notte, le notizie in 60 minuti di Roberta Giordano
22.05 | 2024 di Enrico Pagliarini
23.05 | Obiettivo salute R
23.10 | Melog R
23.50 | Smart City R
BORSE IN DIRETTA: alla mezz'ora

MEDIOCREDITO ITALIANO
INVITO AD OFFRIRE
In Trebaseleghe (PD), Via Dell'Artigianato snc - Fabbricato ad uso industriale di superficie commerciale di mq. 1906 con annesso fabbricato ad uso Uffici di mq. 150. Anno di realizzazione 2006. Completa la proprietà area esterna pertinenziale di mq. 2.440. Classe Energetica E-276,93 Kwh/m²/anno. Prezzo Base Euro 620.000,00.

IL TEMPO www.ilssole24ore.com/meteo

Oggi BBmeteo.com

ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 07:16 | 16:58 | Roma ▲ 06:54 | 16:53
Nord: nubi irregolari e ultimi piovoschi al mattino in Romagna. Inizialmente soleggiato altrove ma con nubi in aumento dalle Alpi. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 15.
Centro e Sardegna: schiarite su Toscana ed Umbria. Instabile con piogge sparse altrove, ma in attenuazione e con tendenza a schiarite sul Lazio. Temperature stabili, massime tra 14 e 17.
Sud e Sicilia: piogge in estensione dalla Sicilia alle altre regioni. In serata fenomeni in attenuazione su tirreniche peninsulari. Temperature in calo, massime tra 15 e 18.

Domani
ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 07:17 | 16:57 | Roma ▲ 06:55 | 16:52
Nord: in gran parte soleggiato, pur con cieli solcati dal transito di innocue velature e stratificazioni alte. Temperature stabili, massime tra 13 e 15.
Centro e Sardegna: ampie schiarite sulle regioni tirreniche, variabilità su quelle del versante adriatico ma senza fenomeni. Foschie notturne sul fondovalle. Temperature stabili, massime tra 14 e 16.
Sud e Sicilia: piogge e temporali su Puglia e Calabria ionica, in graduale attenuazione. Più sole altrove, ma la sera nuove piogge in Sicilia. Temperature stabili, massime tra 15 e 19.

Temperature
Italia OGGI DOMANI
Ancona 12 14 12 14
Bari 10 17 12 14
Bologna 9 13 5 14
Cagliari 9 17 8 18
Firenze 9 16 6 15
Genova 11 16 11 16
Milano 7 14 7 14
Napoli 13 17 12 20
Roma 16 18 14 18
Palermo 10 17 9 16
Torino 4 13 5 14
Venezia 7 14 6 14
Europa OGGI DOMANI
Atene 13 19 13 19
Berlino 6 10 5 7
Bruxelles 8 13 6 12
Bucarest 9 15 8 15
Copenaghen 8 11 7 9
Dublino 6 11 6 9
Francoforte 4 11 6 12
Istanbul 9 16 7 18
Lisbona 11 20 10 12
Londra 9 12 7 12
Madrid 3 17 5 19
Mosca 0 4 3 6
Tokyo 13 20 12 20
Stoccolma 6 10 5 14
Tirana 17 23 18 20
Vienna 4 11 8 10
Zurigo 11 8 6 10
Mondo OGGI DOMANI
Hong Kong 22 29 22 27
Los Angeles 16 21 16 22
New Delhi 16 24 16 24
New York 2 4 3 2 7
Rio de Janeiro 22 24 20 28
Singapore 27 29 27 29
Tokyo 13 20 12 20
Debole Moderato Forte
Nebbia Calmo Mosso Agitato